

PARTE TERZA

GOVERNO

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO — CONSIGLIO DE' MINISTRI —
SENATO DEL REGNO — CAMERA DE' DEPUTATI.

CAPO PRIMO

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

concesso dalla magnanimità

DEL RE CARLO ALBERTO DI GLORIOSA MEMORIA

IL DI 4 MARZO 1848

e giurato

dal Re **VITTORIO EMANUELE II**

il 30 marzo 1849

ART. 1° — La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

ART. 2° — Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono ereditario, secondo la legge Salica.

ART. 3° — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

ART. 4° — La persona del Re è Sacra ed inviolabile.

ART. 5° — Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

ART. 6° — Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

ART. 7° — Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

ART. 8° — Il Re può far grazia, e commutare le pene.

ART. 9° — Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

ART. 10. — La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazioni di bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

ART. 11. — Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.
ART. 12. — Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, e ha compiti gli anni 24.

ART. 13. — Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

ART. 14. — In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

ART. 15. — Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

ART. 16. — Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

ART. 17. — La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

ART. 18. — I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, e concernenti all'esecuzione delle Provisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

ART. 19. — La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

ART. 20. — Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

ART. 21. — Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

ART. 22. — Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

ART. 23. — Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

ART. 24. — Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

ART. 25. — Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

ART. 26. — La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla Legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

ART. 27. — Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

ART. 28. — La stampa sarà libera, ma una Legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

ART. 29. — Tutte le proprietà, senza veruna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle Leggi.

ART. 30. — Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

ART. 31. — Il debito pubblico è garantito. Ogni impiego dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

ART. 32. — È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle Leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle Leggi di polizia.

Del Senato.

ART. 33. — Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
 - 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
 - 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
 - 4° I Ministri di Stato;
 - 5° I Ministri Segretarii di Stato;
 - 6° Gli Ambasciatori;
 - 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
 - 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
 - 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
 10. L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
 11. I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
 12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
 13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
 14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;
- Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
 16. I membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
 17. Gli Interdenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
 18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
 19. I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
 20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria;
 21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

ART. 34. — I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

ART. 35. — Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

ART. 36. — Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

ART. 37. — Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

ART. 38. — Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Della Camera dei Deputati.

ART. 39. — La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

ART. 40. — Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla Legge.

ART. 41. — I Deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

ART. 42. — I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

ART. 43. — Il Presidente, e i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

ART. 44. — Se un Deputato cessa per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

ART. 45. — Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

ART. 46. — Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

ART. 47. — La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

ART. 48. — Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

ART. 49. — I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di

osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

ART. 50. — Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ed indennità.

ART. 51. — I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dai voti dati nelle Camere.

ART. 52. — Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

ART. 53. — Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

ART. 54. — Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

ART. 55. — Ogni proposta di Legge debb'essere dapprima esaminata dalle Commissioni che saranno da ciascuna Camera nominati per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

ART. 56. — Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

ART. 57. — Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

ART. 58. — Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

ART. 59. — Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

ART. 60. — Ognuna delle Camere è la sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

ART. 61. — Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

ART. 62. — La lingua italiana e la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

ART. 63. — Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una Legge, e per ciò che concerne al personale.

ART. 64. — Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

ART. 65. — Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

ART. 66. — I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

ART. 67. — I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario.

ART. 68. — La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

ART. 69. — I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

ART. 70. — I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti, sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una Legge.

ART. 71. — Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

ART. 72. — Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle Leggi.

ART. 73. — L'interpretazione delle Leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

ART. 74. — Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla Legge.

Disposizioni generali.

ART. 75. — La leva militare è regolata dalla Legge.

ART. 76. — È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla Legge.

ART. 77. — Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra e la sola nazionale.

ART. 78. — Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

ART. 79. — I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

ART. 80. — Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

ART. 81. — Ogni Legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

ART. 82. — Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interruzioni e registrazioni dei Magistrati, che son fin d'ora abolite.

ART. 83. — Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

ART. 84. — I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

CAPO II

Consiglio de' Ministri

Il Consiglio de' Ministri si compone dei Ministri Segretarii di Stato che si riuniscono avanti S. M. od al Presidente del Consiglio.

Delibera sopra le materie d'alta amministrazione, sopra la legislazione amministrativa, sopra tutto ciò che si riferisce alla polizia generale, alla sicurezza del trono e dello Stato, ed al mantenimento dell'autorità Regia.

Presid del Consiglio. D'Azeglio cav. Massimo, G. Cord. *, deputato
Ministro degli affari esteri. Il predetto cav. d'Azeglio
Interni. Galvagno G. Filippo, C. *, avv. coll., deputato
Grazia e Giustizia. Deforesta avv. Giovanni
Guerra. La Marmora cav. Alfonso, C. *, luogot. g., deput.
Finanze. Cavour conte Camillo, C. *, deputato
Istruzion pubblica. Farini cav. Luigi Carlo
Lavori pubblici. . . . Paleocapa cav. Pietro, C. *, deputato
Marina, Agricolt. e Comm. Cavour conte Camillo predetto

CAPO III

Parlamento Nazionale

SENATO DEL REGNO

PRESIDENTE, Manno Ecc. mo barone Giuseppe

VICE-PRESIDENTI { Alfieri di Sostegno marchese Cesare
 Plezza avvocato Giacomo

SECRETARI { Giulio cav. Carlo Ignazio
 Quarelli di Lesegno conte Celestino
 Cibrario cav. Luigi
 Maestri cav. avv. Ferdinando

QUESTORI { Tapparelli d'Azeglio marchese Roberto
 Mosca cav. Carlo

SENATORI

S. A. R. FERDINANDO, duca di Genova

S. A. R. EUGENIO, principe di Savoia-Carignano

Albini conte Giuseppe	Cataldi avv. Giuseppe
Alfieri di Sostegno Ecc. march. Cesare	Chiodo barone Agostino
Ambrosetti Gio. Antonio	Cibrario cav. Luigi
Aporti abate Ferrante	Colla Ecc. comm. Federico
Bagnolo (Malingri di) conte Coriolano	Collegno (Provana di) Ecc. cav. Luigi
Balbi Piovera march. Giacomo	Collegno (Provana di) cav. Giacinto
Balduini cav. Sebastiano	Coller Ecc. conte Gaspare
Bava Ecc. barone Eusebio	Colli di Felizzano march. Vittorio
Benevello (Della Chiesa di) c. te Cesare	Colobiano (Avogadro di) Ecc. c. te Filib.
Bermondi Ecc. conte Carlo Bartolomeo	Cotta cav. Giuseppe
Billiet monsignor Alessio	Cristiani di Ravarano Ecc. cav. Cesare
Blanc barone Nicola	Dalla Valle march. Rolando Giuseppe
Breme (Arborio Gattin. di) m. se Ferd.	D'Angennes Ecc. mons. Alessandro
Calabiana (Nazari di) monsignore Luigi	D'Azeglio marchese Roberto
Cantù cav. Giovanni Lorenzo	De Cardenas conte Lorenzo
Castagneo (Trabuco di) conte Cesare	Deferrari cav. Domenico

De Fornari conte Giuseppe	Nigra comm. Giovanni
Della Marmora cav. Alberto	Oneto cav. Giacomo
Della Marmora march. Carlo	Pallavicini march. Ignazio
Della Planargia Ecc. march. Giovanni	Pallavicino Mossi march. Lodovico
Della Torre Ecc. conte Vittorio	Pamparato (Cordero di) marc. Stanislao
Demargherita Ecc. barone Luigi	Picolet commendatore Lorenzo
Des Ambrois Ecc. comm. Luigi	Pinelli conte Alessandro
D'Oria march. Giorgio	Plana barone Giovanni
Fantini monsignor Luigi	Plezza avv. Giacomo
Franzini Ecc. conte Antonio	Pollone (Nomis di) conte Antonio
Fraschini avv. Vittorio	Prat conte Ferdinando
Galli della Loggia conte Carlo	Profumo barone Antonio
Gallina Ecc. conte Stefano	Provana del Sabbione cav. Luigi
Gattinara di Gattinara conte Feliciano	Quarelli di Lesegno conte Celestino
Gattino avv. Giuseppe	Regis conte Giovanni
Gioia cav. Pietro	Riberi cav. Alessandro
Giulio comm. Carlo	Ricci march. Alberto
Jacquemoud barone Giuseppe	Ricci cav. Francesco
Laconi (Aimerich di) march. Ignazio	Rignon conte Edoardo
Lazari conte Fabrizio	S. Marzano (Asinari di) c. te Ermolao
Maestri cav. avv. Ferdinando	Rorà di Luserna march. Maurizio
Maffei di Boglio Ecc. conte Carlo	Sauli d'Igliano conte Lodovico
Malaspina march. Luigi	Sclopis di Salerano Ecc. c. te Federico
Manno Ecc. barone Giuseppe	Serra march. Domenico
Marioni cav. Giuseppe	Serventi barone Giorgio
Massa Saluzzo Ecc. conte Leonzio	Siccardi conte Giuseppe
Montezemolo marchese Massimo	Sonnaz (Gerbaix di) Ecc. cav. Ettore
Moreno comm. abate Ottavio	Stara conte Giuseppe
Moris cav. Giuseppe	Tornielli di Borgolavezzano marchese
Mosca cav. Carlo	Gerolamo
Musio Ecc. cav. Giuseppe	Vesme (Baudi di) cav. Carlo

Senatori che non hanno ancora prestato giuramento

Amat di Sorso barone Vincenzo	Forest cav. Guglielmo
Brignole-Sale Ecc. march. Antonio	Magny conte Clemente
Dal Pozzo della Gisterna princ. Eman.	Spinola march. Massimiliano
Deferrari m. Ratael duca di Galliera.	

IMPIEGATI PRESSO LA CAMERA DE' SENATORI

Demargherita bar. ed avv. Felice, C. *. capo degli uffizi di segret.	<i>Corpo stenografico</i>
Briano Giorgio, estensore dei processi verbalì	Visetti Pietro, capo stenografo
	<i>Revisori</i>

Flechia Giovanni, bibliotecario archiv.	Bellini Bernardo
Baglione Agostino, ragioniere economo	Bellono avv. Edoardo
Boschero Fil. Giac., id.	Corelli Pietro
Lattes Nissim, id.	
Barone Angelo id.	<i>Stenografi</i>

Inservienti del Senato

Ogliani Luigi	} uscieri .	Servais Giovanni, stenografo francese
Vernè Giacinto		Ardy Carlo, stenografo italiano
Caimotti Onorio, usciere sovranum.		Ardy Giuseppe, id.
Marelli Francesco	} uscieri in-2°	Barbaroux Ottavio, id.
Vecca Pietro		Bracchi Luigi, id.
Sogno Defendente, commissioniere		Gambini Enrico, id.
Richiardi Costanzo	} garzoni d'uffiz.	Malacarne teol. Costanzo, id.
Pasquali-Bonino G.		Marchese Pier Camillo, id.
		Marchese Virginio, id.
		Montani Filippo, id.
		Rossi Eugenio, id.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione legislativa del 1854

Presidenza

PRESIDENTE Pinelli commendatore Pier Dionigi

VICE-PRESIDENTI { Boncompagni cav. Carlo
Benso avvocato GaspareSECRETARI { Cavallini avvocato Gaspare
Airenti avvocato Antonio
Farina avvocato Paolo
Briguone avvocato GiuseppeQUESTORI { Valvassori ingegnere Angelo
Franchi conte LuigiORDINE
dei Collegi Elettorali.

Acqui
Aix
Alasio Albenga
Alba
Albenga
Alberville
Alessandria 1° Coll.
— 2° id.
Alghero 1° id.
— 2° id.
Annecy
Annemasse
Aosta
Arona
Asti
Avigliana
Barge
Biandrate
Biella
Biella Andorno
Bioglio
Bobbio
Bonneville
Borgo S. Dalmazzo
Burgomanero
Borghesio
Bosco
Boves
Bourg-Saint-Maurice
Bra
Bricherasio
Bromi
Cagliari 1° Collegio
— 2° id.
— 3° id.
— 4° id.
— 5° id.

DEPUTATI

Saracco avvocato Giuseppe.
De Martinel Gustavo.
Biancheri avv. Fruttuoso
Ravina avvocato Amedeo.
Del Carretto di Balestr. march. Vitt.
Palluel avv. Ferdinando.
Rattazzi avv. Urbano.
Mantelli cav. ed avv. Ant.
Garibaldi dottor Gio. Batt.
Gerbino cav. Carlo
Bachet Francesco
Mongellaz dottore. Pietro.
Martinet avv. Lorenzo.
Torelli magg. Luigi.
Baino avvocato Luigi.
Da-Bormida gen. Giuseppe.
Bertini dott. Bernardino.
Barbavara ing. cav. Giuseppe
Ruffi prof. sac. Michelang.
Arnolfo cans. Giuseppe.
Sella avv. Gregorio.
Malaspina march. Faustino
Jacquier-Chartrier avv. G.
Michelini conte Gio. Batt.
Fara-Forni Giacomo.
Antonini generale Giacomo.
Melegari Amedeo, prof.
Oliveri prof. Gio. Valerio.
Carquet avv. Francesco.
Moffa di Lisio conte Gugliel.
Malan Giuseppe
Depretis avv. Agostino
Mameli cav. Cristoforo.
N. N.
Tuveri Gio. Batt.
De Candia cav., colonnello
Roberti Ed. marc. di S. Tommas.

Cairo
Caluso
Canale
Caraglio
Carmagnola
Carrù
Casale
Caselle
Casteggio
Castellnuovo Scivia
Castellnuovo d'Asti
Cavour
Ceva
Cherasco
Chiamberi
Chiavari
Chieri
Chivasso
Cicagna
Cigliano
Ciriè
Condove
Cortemiglia
Cossato
Costigliole d'Asti
Crescentino
Cuglieri 1° Collegio
— 2° id.
Cuneo
Cuorgnè
Demonte
Dogliani
Domodossola
Domodossola Banio
Dronero
Duing
Evan
Felizzano
Finalborgo
Fossano
Frassinello
Gareggio
Garlasco
Gassino
Gavi
Genova 1° Collegio
— 2° id.
— 3° id.
— 4° id.
— 5° id.
— 6° id.
— 7° id.
Iglesias 1° Collegio
— 2° id.
Intra
Isili 1° Collegio
— 2° id.
Ivrea

Corsi cav. Luigi.
Scapini notaio Carlo Felice.
Sappa barone Giuseppe.
Brofferio avv. Angelo.
Benso avvocato Gaspare.
Gastinelli avv. Pietro Luigi.
Mellana avv. Filippo.
Rottone Alessandro
Valerio Lorenzo.
Bersani sacerdote Pio.
Boncompagni cav. Carlo.
Pallieri conte Diodato.
Durando generale Giacomo.
Petitti conte Agostino magg., nello Stato magg.
Justin ingegnere Franc.
Sanguinetti dottor Giovanni Antonio.
Quaglia generale Zenone.
Viora avvocato Paolo.
N. N.
Capellina prof. Domenico.
Pescatore avv. Matteo.
Polto dottore Secondo.
N. N.
Cossato (Feccia di) conte gen. Luigi.
Lione prof. Antonio
Chiò professore Felice.
Angius sac. Vitt.
Salmour Roggero conte
Audisio caudidico Gio. Batt.
Pinelli comm. Pier Dionigi.
Campana generale Angelo.
Chiarle avv. Giovanni
Cavalli dottor Carlo.
Bianchetti dott. Giovanni
Ponza di S. Martino conte Gnst.
Despine comm. Carlo Maria.
Blonay cav. Renato.
Rocci Alessandro, magg.
Buraggi cav. Gio. capit.
Franchi conte Luigi.
Lanza dott. Antonio.
Vicari avv. Luigi.
Robecchi Giuseppe sacerdot.
Gianone avvocato Luigi.
Avigdor conte Enrico.
Ricci marchese Vincenzo.
Berghini avv. Pasquale.
Asproni can. Giorgio.
Serra Orso marchese
Elena Domenico
Stallo Andrea.
Martini conte Enrico
Boyl magg. gen. cav. Pietro
Falqui-Pes barone Bernardino.
Simonetta ingegnere Francesco.
Serpi cav. Giov. magg.
Santa Croce di Villaherrosa marc. Carlo.
Bellono cav. ed avv. Giorgio

La Chambre
La Motte
Lanusei
Lanzo
Lavagna
Levanto
Mede
Mombercelli
Moncalieri
Moncalvo
Mondovì
Monforte
Mongrando
Montechiaro
Montemagno
Montmeillan
Mortara
Moutiers
Nizza Monferrato
Nizza maritt. 1° Coll.
 — 2° id.
Novara intra muros
Novara extra muros
Novi
Nuoro 1° Collegio
 — 2° id.
Oleggio
Oneglia
Ornavasso
Ovada
Oristano 1° Collegio
 — 2° id.
 — 3° id.
Ozieri
Pallanza
Pancalieri
Perosa
Pieve
Pinerolo
Pont
Pont-Beauvoisin
Pontestura
Porto Maurizio
Puget Théniers
Quart
Racconigi
Rapallo
Recco
Rivarolo Piemonte
Rivarolo di Genova
Rivoli
Romagnano
Rumilly
Saluzzo
Saluzzola
San Damiano
San G. di Moriana
San Mart. Siccom.

Brunier avv. Leone.
 Jaillet Umberto, colonnello.
 Notta avv. Giovanni.
 Bianchi cav. Pietro.
 Rosellini Ferdinando.
 Sauli marchese Francesco.
 Cambieri ingegn. Giuseppe.
 Cornero avv. Gio. Battista.
 Pateri avvocato Filib.
 Lions maggiore Giuseppe.
 Peyrone avvocato Michele.
 Daziani avv. Ludovico.
 Demarchi avv. Gaetano.
 Berutti avv. Ignazio.
 Mezzena colonn. Bernardo.
 Louaraz d'Arville Antonio.
 Josti ing. Giovanni.
 Jacquemoud dott. Antonio.
 Bona avv. intendente Bartolomeo.
 Deforesta avv. Giovanni.
 Galli avv. Domenico.
 Solaroli mag. Gen. Paolo.
 Cagnone cav. avv. Gio. Carlo.
 Bianchi barone Alessandro.
 Nieddu avv. D. Pietro.
 Siotto Pintor avv. Giovanni.
 Mazza ingegnere Andrea.
 Bonavera avv. Giuliano.
 Botta caudidico Luigi.
 Buffa avv. Domenico.
 Decastro canonico Salvatore Angelo.
 Carta cav. Giacomo.
 Spano Antioco.
 Grisoni cav. Giuseppe.
 Cadorna avvocato Carlo.
 La Marmora gen. Alfonso.
 Poljiotti avv. Enrico.
 Benso avv. Giacomo.
 Brignone Giuseppe.
 N. N.
 Parent avv. Eugenio.
 Bronzini-Zapelloni avv. Aless.
 Airenti avv. Antonio.
 Leotardi avv. Bartolomeo.
 Barbie avv. Federigo.
 Castelli avv. Michelangelo.
 Valerio medico Gioachino.
 Casareto Michele.
 Demaria dottor Carlo.
 Sauli march. Damiano.
 Fiorito dottore Giorgio.
 Cagnardi avv. Antonio.
 Chapperon ingegnere J.
 Gerbino cav. Felice.
 Borella dott. Alessandro.
 Richetta avv. Nicolò.
 Menabrea cav. Luigi Federico.
 Valvassori ingegn. Angelo.

San Quirico
San Remo
Saint Julien
St. Pierre d'Albigny
Sallanches
Santhia
Sartirana
Sarzana
Sassari 1° Collegio
 — 2° id.
 — 3° id.
Sanfront
Savigliano
Savona
Serravalle
Sestri
Sospello
Spezia
Spigno
Staglieno
Stradella
Strambino
Susa
Taggia
Taninges
Tempo
Thonon
Torino 1° Collegio
 — 2° id.
 — 3° id.
 — 4° id.
 — 5° id.
 — 6° id.
 — 7° id.
Torriglia
Tortona
Trino
Ugine
Utielle
Valenza
Varallo
Varazze
Varzi
Venasca
Ventimiglia
Vercelli
Verres
Vigevano
Vistrorio
Voghera
Voltri

Paleocapa cav. Pietro.
 Zirio avv. Antonio.
 Pissard avv. Ippolito.
 D'Aviernoz gen. conte Carlo.
 Chenal avv. Agricola.
 Talucchi cav. Gius. ingegn.
 Cavallini avv. Gaspare.
 Cattaneo Francesco avv.
 N. N.
 Ferraciu prof. Nicolò.
 N. N.
 Sineo avv. Riccardo.
 Berti prof. Domenico.
 Zunini medico Franc.
 Pernigotti can. Luigi.
 Gandolfi avv. Eman.
 Alberti Giac. cav. colonn.
 Ricci march. Gius. Michele.
 Gianolio avv. Giacomo.
 Rusca avvocato Giovanni.
 Correnti Cesare.
 D'Azeglio cav. Massimo.
 Agnès Matteo cav. cons. del Mag. di Cass.
 Spinola march. Gio. Batt.
 Bastian avv. Franc.
 Benso di Cavour marchese Gustavo.
 Favrat di Bellevaux F. bar.
 Cavour conte Camillo.
 Balbo conte Cesare.
 Galvagno comm. Gian Fil.
 Riccardi Carlo.
 Bolmida Luigi.
 Miglietti avv. Vincenzo.
 Thaon di Revel conte Ott.
 Bosso ingegn. Pietro.
 Farina avv. Paolo.
 Malinverni dott. Sisto Germ.
 Blanc Maurizio.
 Di Santa Rosa c. te Teodoro.
 Farina cav. Maurizio.
 Turcolli can. Don Aurelio.
 Farini Pier Luigi.
 Bertolini avv. Vincenzo.
 Tecchio avv. Sebastiano.
 Ricotti cav. Ebele.
 Radice maggiore Evasio.
 Marco avv. Dom.
 Arconati Visconti march. Giu.
 Garda Pietro Alessandro.
 Pezzani avv. Carlo.
 Grigliani cav. Lorenzo.

IMPIEGATI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

<i>Segreteria</i>	Catella avv. Gius., <i>Stenografo italiano</i>
Galletti avv. Giuseppe, <i>Direttore, segretario presso il Ministero Interni</i>	Domenino Paolo <i>id.</i>
Pinelli Amedeo, <i>sotto-segretario al Ministero Interni, applicato</i>	Febbraro Gius. Angelo <i>id.</i>
Bianchi Ferdinando, <i>id. id.</i>	Garelli Federico <i>id.</i>
Lyeve Cesare, <i>scrivano</i>	Almonte avv. Aut. <i>id.</i>
	Laplace Giacomo <i>id.</i>
	Marzorati Giuseppe <i>id.</i>
	Deg'ioanni Camillo <i>id.</i>
<i>Questura</i>	Pignetti Federico <i>id.</i>
Trompeo causid. Paolo, <i>segretario</i>	Revelli Luigi <i>id.</i>
Boffa Angelo, <i>scrivano</i>	Tonelli Luigi <i>id.</i>
	Piacentini Angelo <i>id.</i>
	Ciravegna Luigi <i>id.</i>
<i>Redazione dei verbali.</i>	<i>Biblioteca</i>
Pellati avv. Carlo, <i>capo-estensore dei verbali</i>	Fea Leonardo, <i>impiegato straordinario di segret., addetto alla Biblioteca</i>
	Scovazzi avv. Giuseppe <i>assistente</i>
<i>Revisori</i>	<i>Uscieri</i>
Boglione Giusto, <i>revisore-capo</i>	Milone Giacinto, <i>capo-uscieri</i>
Gatti professore Stefano	Pane Pietro, <i>sotto-capo id.</i>
Marchesa Giovanni Stefano	Prato Michele, <i>id.</i>
Soffietti Edoardo	Rabazzana Giuseppe, <i>id.</i>
	Mangia Teodoro, <i>uscieri distributore</i>
<i>Corpo Stenografico</i>	Miglio Pietro, <i>commesso</i>
Delpino Filippo, <i>Capo</i>	Bevilacqua Giovanni, <i>id.</i>
Silvin Maurizio, <i>Stenografo francese,</i>	

MINISTERI

NOMINATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO.

Decreto del 16 marzo 1848.

<i>Presidente del Consiglio</i> . . .	Balbo conte Cesare.
<i>Ministero Esteri</i>	Pareto marchese Lorenzo
<i>Interni</i>	Ricci marchese Lorenzo
<i>Guerra</i>	Franzini conte Antonio
<i>Grazia e Giustizia</i>	Sclopis di Salerano conte Federico
<i>Finanze</i>	Thaon di Revel conte Ottavio
<i>Istruzione pubblica.</i>	Boncompagni cavaliere Carlo
<i>Lavori pubb., Agric. e Commer.</i>	Des Ambrois di Nevache cav. Luigi

Decreti del 27 e 29 luglio 1848.

<i>Presidente del Consiglio</i> . . .	Casati conte Fabio
<i>Esteri</i>	Pareto marchese Lorenzo
<i>Interni</i>	Pleza avvocato Giacomo
<i>Guerra</i>	Di Collegno cavaliere Giacinto
<i>Grazia e Giustizia.</i>	Gioia avvocato Pietro
<i>Finanze</i>	Ricci marchese Lorenzo
<i>Istruzione pubblica.</i>	Rattazzi avv. Urbano; poi Gioberti ab. Vincenzo.
<i>Lavori pubblici</i> . . .	Paleocapa cavaliere Pietro
<i>Agric. e Commercio</i>	Durini conte Giuseppe; poi Rattazzi avv. Urbano
<i>Ministro resid. presso S. M.</i>	Moffa di Lisio conte Guglielmo.
<i>Ministro senza portafoglio.</i>	Gioberti abate Vincenzo, sino all' 4 agosto.

Decreti del 15, 16 e 29 agosto 1848.

<i>Presidente del Consiglio</i>	Alfieri marchese Cesare
<i>Esteri</i>	Perrone di San Martino conte Ettore
<i>Interni</i>	Pinelli cavaliere Pier Dionigi
<i>Guerra</i>	Franzini conte Antonio, sino al 22 agosto, quindi il cavaliere Da-Bormida Giuseppe, sino al 27 ottobre, giorno in cui fu nominato il cavaliere La Marmora Alfonso
<i>Grazia e Giustizia</i> .	Merlo professore Felice, <i>pro interim</i>
<i>Finanze</i>	Thaon di Revel conte Ottavio
<i>Istruzione pubblica</i> .	Merlo professore Felice
<i>Lavori pubblici</i> . . .	Derossi di Santa Rosa cav. Pietro
<i>Agric. e Commercio</i>	Boncompagni cavaliere Carlo, sino al 27 8. bre, giorno in cui fu nominato Torelli Luigi.
<i>Ministro resid. presso S. M.</i>	Regis conte Gaspare Domenico
<i>Ministro senza portafoglio</i> .	Colla commendatore Federico

Decreto del 16 dicembre 1848.

<i>Presidente del Consiglio</i> . . .	Gioberti abate Vincenzo, col portafoglio degli affari esteri, quindi fu rimpiazzato alla presidenza dal sig. barone Chiodo, ed al ministero esteri dal signor Deferrari avvocato Domenico
<i>Interni</i>	Sinco avvocato Riccardo
<i>Guerra</i>	Sonnaz cavaliere Ettore, quindi La Marmora cavaliere Alfonso, poscia Chiodo barone Agostino
<i>Grazia e giustizia.</i>	Rattazzi avvocato Urbano
<i>Finanze</i>	Ricci marchese Vincenzo
<i>Istruzione pubblica.</i>	Cadorna avvocato Carlo
<i>Lavori pubblici</i> . . .	Tecchio avvocato Sebastiano
<i>Agric. e Commercio.</i>	Bufla avvocato Domenico

Decreto del 30 marzo 1849.

<i>Presid. del Cons. ed Esteri</i> . .	De Launay cav. Gabriele
<i>Interni</i>	Pinelli cavaliere Pier Dionigi
<i>Guerra</i>	Morozzo della Rocca cav. Enrico
<i>Grazia e Giustizia.</i>	Demargherita barone Luigi
<i>Finanze</i>	Nigra commendatore Giovanni
<i>Istruzione pubblica.</i>	Mameli cavaliere Cristoforo
<i>Lavori pubblici, Commercio ed Agricoltura.</i>	Galvagno com. Filippo,
<i>Ministro segretario di Stato senza portafoglio, incaricato interinalmente di quello dell'Istruzione pubblica.</i>	Gioberti abate Vincenzo.

Decreto del 7 maggio 1849

<i>Presid. del cons. ed esteri</i> . .	D'Azeglio cav. Massimo
<i>Interni</i>	Pinelli cav. Dionigi sino al 20 ottobre, quindi Galvagno com. Filippo
<i>Grazia e giustizia.</i>	Demargherita bar. Luigi sino al 20 dicembre, poscia Sictardi conte Giuseppe fino al 4 febbraio 1851, quindi Galvagno Com. Filippo, reggente fino al 7 luglio 1854, poscia Deforesta avv. Giovanni
<i>Guerra</i>	Morozzo della Rocca cav. Enr. sino al 7 sett., quindi Bava bar. Eusebio, generale d'arm., sino al 2 nov., poscia La Marmora cav. Alfonso
<i>Finanze</i>	Nigra commendatore Giovanni sino al 19 aprile 1851, quindi Cavour conte Camillo reggente

- Istruzione pubblica* Mameli cav. Crist. sino al 10 novem. 1850, poscia Gioja cav. avv. Pietro sino al 20 ottobre 1851, quindi Farini cav. Luigi Carlo
- Lavori pubblici. . .* Galvagno comm. Fil. sino al 20 ott. 1849, quindi Paleocapa cav. Pietro
- Agric. e Commercio.* Galvagno predetto sino al 20 ottobre, quindi Derossi di S. Rosa cav. Pietro, poscia Cavour conte Camillo nominato il dì 11 ottobre 1850, epoca in cui l'agricoltura e commercio abbraccio pure la Marina.

(Ministero attuale Ved. pag. 70).